UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

In data 2 ottobre 2001, alle ore 17.00, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari, LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

VISTO il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto "Università";

TENUTO CONTO che la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione trattante di parte sindacale hanno concordato, nella riunione del 17.5.2001, il testo dell' "*Ipotesi di primo accordo sul contratto collettivo integrativo di ateneo - quadriennio normativo 98/01*";

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta nella seduta del 31.7-01.08.2001, ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della suddetta "Ipotesi di primo accordo",

hanno stipulato l' "Ipotesi di primo accordo sul contratto collettivo integrativo di ateneo - quadriennio normativo 98/01", il cui testo, composto di n. 4 fogli, si allega al presente verbale.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

PRIMO ACCORDO SUL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ATENEO QUADRIENNIO NORMATIVO 98/01

PREMESSO CHE:

in data 9 agosto 2000 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del comparto "Università";

il "tavolo delle trattative" si è aperto nel mese di gennaio c.a. e che le riunioni di contrattazione integrativa sono proseguite nei giorni 7, 12, 14 e 16 febbraio, nonché nei giorni 5 e 7 marzo;

le Parti trattanti hanno definito la bozza di una Preintesa in data 8.3.2001;

la Parte Pubblica ed i Soggetti sindacali dichiarano di aver valutato attentamente le risultanze dell'esame condotto dalla Commissione bilancio, in data 18.4.2001, e dal Consiglio di Amministrazione, in data 20.4.2001;

i Soggetti sindacali hanno preso atto dell'impossibilità, al momento, di dare larga attuazione alle previsioni contrattuali contenute nella Preintesa;

la Parte Pubblica dichiara che intende dare integrale attuazione alle previsioni contrattuali così come presenti nel CCNL e secondo quanto convenuto nelle intese preliminari;

le trattative in atto sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo richiedono ulteriori tempi al fine di addivenire alla definizione di criteri e modalità di applicazione del CCNL che soddisfino le diverse istanze dei Soggetti negoziali;

è opportuno dare immediata applicazione ad alcuni dei contenuti della bozza di "Preintesa sul Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo - quadriennio normativo 1998-2001" ed, in particolare, alla progressione economica all'interno delle categorie, che può concorrere, attraverso processi di crescita professionale del personale interessato, al migliore e più funzionale assolvimento dei pressanti adempimenti cui le Università sono chiamate ed all'affermarsi di nuove prospettive di sviluppo dell'Ateneo barese;

si rende opportuno valorizzare sempre più, ai sensi del ridetto CCNL, l'alto contenuto di professionalità espressa dal personale appartenente alla categoria EP, anche in ragione del

primario impegno cui il medesimo è chiamato a fronte delle più recenti innovazioni del sistema universitario;

si possa, quindi, corrispondere a tutto il personale della categoria EP, nelle more dell'applicazione dell'art. 61 del CCNL di comparto, l'importo minimo della retribuzione di posizione;

si rende, comunque, opportuno concordare, tramite specifica, rapida trattativa, da avviare immediatamente e da concludersi al più presto, la definizione della retribuzione di posizione, nonché dell'indennità di responsabilità, ivi compresa, in relazione a detta indennità, l'individuazione degli aventi titolo e la quantificazione del relativo trattamento accessorio;

TENUTO CONTO, INOLTRE, CHE:

l'articolo 5 del ridetto C.C.N.L. prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse surriportate costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (Acconto sui futuri miglioramenti)

Le Parti, nelle more di uno specifico accordo nazionale relativo alla vacanza contrattuale per il biennio economico 2000-2001, concordano che venga erogato un acconto sui futuri miglioramenti economici, da riassorbire, calcolato secondo i parametri previsti per l'indennità di vacanza contrattuale.

ART. 3 (Progressione economica all'interno della categoria)

Il personale inquadrato nella categoria B, posizione economica B1, che - alla data di stipula del CCNL - abbia maturato 12 mesi di anzianità, è collocato, a decorrere dal 09.08.2000, previo corso di formazione che l'Amministrazione si impegna a realizzare e concludere entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, nella posizione economica B2.

I dipendenti assunti nella categoria B, posizione economica B1, successivamente al 9.8.2000, permarranno in detta posizione per 12 mesi (a far tempo dalla data di assunzione) e saranno collocati, a decorrere dal giorno successivo alla data di maturazione dei dodici mesi

di anzianità, nella posizione economica B2, previo corso di apposita formazione, da attivarsi con cadenza semestrale.

La spesa relativa all'attuazione di quanto previsto al I comma del presente articolo è pari a circa L. 146.200.000 (comprensive di oneri riflessi) per l'anno 2001 ed a circa L. 60.917.000 (comprensive di oneri riflessi) per la parte di competenza dell'anno 2000.

ART. 4 (Progressione economica all'interno della categoria)

Il personale che alla data di stipula del CCNL era inquadrato nelle ex qualifiche funzionali IV, V, VI, VII, VIII - IX - I e II r.s. con una anzianità di servizio, alla medesima data, di almeno 3 anni nella ex qualifica di appartenenza - sarà collocato, a seguito di un corso di formazione, nella posizione economica immediatamente superiore a quella attribuita nel primo inquadramento ai sensi dell'articolo 74, comma I, del CCNL. Dal beneficio sono esclusi coloro che hanno fruito di quanto previsto dai commi III, IV, V, lettera a), e VIII del ridetto articolo 74.

Le suddette progressioni economiche avranno decorrenza dall'1.1.2001.

Le Parti si impegnano affinchè le relative procedure si concludano possibilmente entro il 31.07.2001.

Le Parti concordano, sin d'ora, che i citati corsi di formazione si ispireranno a criteri tesi ad armonizzare le conoscenze professionali acquisite dai dipendenti rispetto alle esigenze di un contesto organizzativo, quale è quello universitario, in sempre più rapida evoluzione. Il livello di approfondimento delle materie oggetto di formazione sarà proporzionato rispetto al grado di autonomia e di responsabilità richiesto dalla Categoria di appartenenza.

ART. 5 (Progressione economica all'interno della categoria)

I passaggi a posizione economica immediatamente superiore, nell'ambito della stessa categoria, avverranno con cadenza biennale, a partire dal 31.12.2003, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 56 del CCNL. I criteri generali per la selezione finalizzata ai suddetti passaggi saranno oggetto di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo CCNL.

Il personale, al fine di poter prendere parte alle suddette selezioni, dovrà aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.

Eccezionalmente, un'ulteriore progressione economica all'interno della categoria avrà decorrenza 09.08.2003, a favore del personale inquadrato - alla data del 9.8.2000 - ai sensi dell'articolo 74, commi III, IV, V lett.a) e VIII, nonché dell'articolo 56, comma III. L'Amministrazione porrà in essere, sei mesi prima della naturale scadenza, il sistema di valutazione per la predetta progressione previa informazione ai soggetti sindacali aventi titolo.

ART. 6 (Retribuzione di posizione)

Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61 del C.C.N.L., previo conguaglio secondo quanto previsto dall'art.62, I comma, si provvede a corrispondere al personale della categoria EP l'importo minimo della retribuzione di posizione, pari a L. 6.000.000 a.l., sia per l'anno 2000 che per l'anno 2001.

Le Parti si impegnano ad assicurare un giusto riconoscimento - in occasione della esatta quantificazione della retribuzione accessoria in parola, secondo criteri improntati a trasparenza, equità ed obiettività - per tutte le professionalità confluite nella categoria EP ed, in particolare, per quelle che svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi professionali.

ART. 7 (Indennità di responsabilità)

Le Parti assumono l'impegno di concordare, tramite specifica e rapida contrattazione, da avviare immediatamente e da concludersi al più presto, la definizione della retribuzione di posizione e, relativamente all'indennità di responsabilità, l'individuazione degli aventi titolo (ivi compresi i segretari di dipartimento ed i responsabili di Area) e la quantificazione del trattamento economico accessorio relativo, con il rispetto delle decorrenze previste dal Contratto nazionale.

Le corresponsioni delle indennità in parola dovranno avvenire congiuntamente (sia per l'Amministrazione centrale che per le strutture didattiche e di ricerca).